SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Garante per la protezione dei dati personali

Istituto nazionale di statistica

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2015, n. **153**.

Misure urgenti per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare misure che assicurino la compensazione degli effetti finanziari connessi alla disposizione prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera *a)*, numero 3), capoverso d-*quinquies*, della legge 29 dicembre 2014, n.190;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire un termine più lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e di contenere i correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014

1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "misure di deroga," è inserito il seguente periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;";

b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,";

c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: "2015" è sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" è sostituita dalla cifra: "728".

Art. 2.

Disposizioni in materia di collaborazione volontaria

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5-*quater*:

1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.";

b) all'articolo 5-*quinquies*:

1) nel comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: "b-*bis*) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;";

2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le parole: "entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria" sono aggiunte le seguenti: ",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a)".

2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:

a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, n. 190, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;

b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

15G00172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2015.

Autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo, dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis* del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera gg-*ter*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia s.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;

Visto l'art. 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale, da ultimo, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2015 del termine previsto dalla lettera gg-*ter*) del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che la Società Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, gestisce il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale 2 Lazio (provincia di Roma);

Vista la nota del 26 febbraio 2015, con la quale la Società Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato;

Viste le note del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 49952 del 18 giugno 2015 e n. 60144 del 27 luglio 2015;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 2 - Gruppo Acea s.p.a., partecipata da Roma Capitale, nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2015

Il Ministro: PADOAN

15A07251

DECRETO 22 settembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.018 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 18 aprile, 23 giugno, 23 settembre e 23 ottobre 2014, nonché 24 marzo, 23 aprile e 23 giugno 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della trentaduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'Indice Eurostat con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%

indicizzati all'Indice Eurostat («BTP€i»), con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre 2021 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 14 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 settembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2016 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A07270

DECRETO 22 settembre 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.018 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 2015 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di CTZ con godimento 28 agosto 2015 e scadenza 30 agosto 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 settembre 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nomi-

nale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2017 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A07271

DECRETO 23 settembre 2015.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013 e 29 settembre 2014 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee d operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata de finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2015

Il Capo della Direzione: MARESCA

15A07296

DECRETO 24 settembre 2015.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2015. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visti i propri decreti del 29 settembre 2014 e 23 settembre 2015, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2015 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2015-30 giugno 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2015-30 giugno 2015 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2015-30 giugno 2015, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ° ottobre 2015.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2015-30 settembre 2015 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2015

Il Capo della Direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2015
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2015

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,57	18,4625
	oltre 5.000	9,68	16,1000
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,12	24,1200
	oltre 1.500	15,01	22,7625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	9,73	16,1625
	da 5.000 a 100.000	7,86	13,8250
	oltre 100.000	4,95	10,1875
FACTORING	fino a 50.000	5,96	11,4500
	oltre 50.000	3,88	8,8500
CREDITI PERSONALI		10,80	17,5000
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,50	17,1250
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	11,96	18,9500
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,06	17,8250
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	6,50	12,1250
	oltre 25.000	6,53	12,1625
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,58	9,7250
- A TASSO VARIABILE		3,91	8,8875
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,36	14,4500
	oltre 25.000	4,68	9,8500
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,33	19,4125
	oltre 5.000	9,55	15,9375
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,61	24,6100
	oltre 5.000	13,41	20,7625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		3,60	8,5000
- A TASSO VARIABILE		2,97	7,7125

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 settembre 2014 e 23 settembre 2015 nonché nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).
([2]) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf.

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

15A07297

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 maggio 2015.

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2014/2015.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";

Visto, in particolare, l'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanità ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014 n. 105, recante il Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto l'articolo 117, comma 3 della Costituzione che, tra le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, include la "tutela della salute" e "le professioni";

Considerato che l'articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che, agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'articolo 1 del decreto legge 2 apri-

le 2001, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2001, n.188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di € 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Viste le note del 17 aprile 2014, n. prot. 170793 e del 22 luglio 2014, n. prot. 312034, con le quali la Regione del Veneto - Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione, da parte delle Regioni e Province autonome, ad eccezione della Regione Campania, del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017;

Vista la nota in data 23 gennaio 2015, prot. n. 38283 con la quale, in parziale modifica di quanto già comunicato in .precedenza, la Regione Lazio ha inviato un nuovo documento concernente i dati relativi al proprio fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio accademico 2014/2017;

Vista, altresì, la nota in data 29 gennaio 2015, prot. n. 4760 con la quale la Regione Campania ha comunicato i dati relativi al proprio fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, la scuola in Neurofisiopatologia è stata espunta dall'elenco delle scuole di specializzazione di area sanitaria; la scuola di specializzazione in Chirurgia dell'apparato digerente è stata accorpata con quella in Chirurgia generale; la scuola di specializzazione in Medicina tropicale è stata, accorpata con quella in Malattie infettive, assumendo la nuova denominazione di Malattie infettive, e tropicali; la scuola di specializzazione in Biochimica clinica è stata accorpata con quella in Patologia clinica, assumendo la nuova denominazione di Patologia clinica e Biochimica clinica; la scuola di specializzazione in Tossicologia è stata accorpata con quella in Farmacologia, assumendo la nuova denominazione di Farmacologia e tossicologia clinica;

Considerato che il fabbisogno di medici specialisti da formare espresso dalle Regioni e Province autonome, a seguito del predetto riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria determinato dal citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, risulta essere per l'anno accademico 2014/2015 pari a complessive 8.073 unità; per l'a.a. 2015/2016 pari a complessive 7.909 unità; per l'a.a. 2016/2017 pari a complessive 7.967 unità;

Vista la nota dell'8 maggio 2015 n. prot. 7626, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha reso noto che le risorse disponibili per la formazione medico specialistica per l'a.a. 2014/2015, sono pari € 632.708.068,62, di cui € 18.806.192,34 quali economie derivanti dall'anno accademico precedente 2013-2014; € 262.101.876,28 quali disponibilità per l'a.a. 2014-2015; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della summenzionata legge n. 266 del 2005; € 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014); € 1.800.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge n. 90/2014 (disponibile sull'esercizio 2016);

Considerato che, nella succitata nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 maggio 2015, è stato altresì precisato che il suddetto stanziamento di € 632.708.068,62 consente, per l'a.a. 2014/2015, il finanziamento di 5.000 contratti di formazione specialistica;

Preso atto della nota n. prot. 10469/14116 del 15 maggio 2015 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il nulla osta all'attivazione per l'a.a. 2014/2015 di 5.000 contratti di specializzazione incrementabili di ulteriori 1.000 contratti (da 5.000 a 6.000) subordinatamente alla copertura dei relativi oneri - pari a 25 milioni di euro annui per il 2015 ed il 2016, ed euro 26 milioni a decorrere dal 2017 fino al termine dei corsi - mediante riduzione di capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di approvazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2015-2015/2016-2016/2017 (Rep. Atti n. 87/CSR);

Ritenuto, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 1183/2008 del 19 marzo 2008, che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2014/2015, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università, da parte delle regioni e province autonome o di altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;

Ritenuto che le regioni e le province autonome, ove non insistano Facoltà di medicina e chirurgia nel proprio territorio, per corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre Regioni, al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di medici specialisti;

Ritenuto che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico - scientifica tra Università italiane e straniere, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2007 (Rep. Atti n. 81/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio accademico 2014/2017, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 8.073 unità per l'a.a. 2014/2015, in 7.909 unità per l'a.a. 2015/2016 ed in 7.967 unità per l'a.a. 2016/2017, così come indicato nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2014/2015, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, così come indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto.

2. Il numero dei contratti di formazione di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 1.000 unità così come indicato nell'allegata Tabella 4 subordinatamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, la quale abbia individuato le necessarie coperture finanziarie mediante riduzione dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indicati nella tabella 5, parte integrante del presente decreto.

3. Nel riparto dei contratti di formazione di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire le esigenze rappresentate da ciascuna regione e provincia autonoma in sede di comunicazione dei fabbisogni, tenuto conto «delle risorse statali effettivamente disponibili, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il tasso di turnover dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, desunto del Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2012, e il fabbisogno regionale, espresso in termini di variazione percentuale rispetto all'analogo dato riferito all'anno accademico 2013/2014.

4. Tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

Art. 3.

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all'articolo 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio Facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 5.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'articolo n. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3367

TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2014-2015

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	67
Chirurgia generale	462
Chirurgia maxillo-facciale	53
Chirurgia pediatrica	45
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	63
Chirurgia toracica	65
Chirurgia vascolare	80
Ginecologia e ostetricia	295
Neurochirurgia	87
Oftalmologia	130
Ortopedia e traumatologia	306
Otorinolaringoiatria	130
Urologia	148
Totale	1.931

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	110
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	794
Audiologia e foniatria	25
Farmacologia e Tossicologia clinica	48
Genetica medica	41
Igiene e medicina preventiva	248
Medicina fisica e riabilitativa	210
Medicina del lavoro	129
Medicina legale	105
Medicina nucleare	70
Microbiologia e virologia	48
Patologia clinica e Biochimica clinica	140
Radiodiagnostica	456
Radioterapia	123
Statistica sanitaria e Biometria	12
Totale	2.559

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	55
Dermatologia e venereologia	99
Ematologia	116
Endocrinologia e mal. del metabolismo	105
Geriatria	210
Malattie dell'apparato cardiovascolare	387
Malattie dell'apparato digerente	114
Malattie dell'apparato respiratorio	121
Medicina di comunità e delle cure primarie	10
Malattie infettive e Tropicali	105
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	52
Medicina di emergenza e urgenza	308
Medicina interna	414
Medicina termale	1
Nefrologia	159
Neurologia	190
Neuropsichiatria infantile	138
Oncologia medica	193
Pediatria	421
Psichiatria	276
Reumatologia	66
Scienza dell'alimentazione	43
Totale	3.583

TOTALE *8.073*

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 8.083

TABELLA 2 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2015-2016

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	**66**
Chirurgia generale	**457**
Chirurgia maxillo-facciale	**48**
Chirurgia pediatrica	**45**
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	**61**
Chirurgia toracica	**60**
Chirurgia vascolare	**78**
Ginecologia e ostetricia	**291**
Neurochirurgia	**89**
Oftalmologia	**126**
Ortopedia e traumatologia	**301**
Otorinolaringoiatria	**127**
Urologia	**142**
Totale	**1.891**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	**111**
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	**790**
Audiologia e foniatria	**24**
Farmacologia e Tossicologia clinica	**46**
Genetica medica	**41**
Igiene e medicina preventiva	**242**
Medicina fisica e riabilitativa	**202**
Medicina del lavoro	**128**
Medicina legale	**99**
Medicina nucleare	**67**
Microbiologia e virologia	**47**
Patologia clinica e Biochimica clinica	**139**
Radiodiagnostica	**441**
Radioterapia	**119**
Statistica sanitaria	**11**
Totale	**2.507**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	**56**
Dermatologia e venereologia	**94**
Ematologia	**109**
Endocrinologia e mal. del metabolismo	**105**
Geriatria	**199**
Malattie dell'apparato cardiovascolare	**388**
Malattie dell'apparato digerente	**108**
Malattie dell'apparato respiratorio	**124**
Medicina di comunità e delle cure primarie	**8**
Malattie infettive e Tropicali	**103**
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	**52**
Medicina di emergenza e urgenza	**300**
Medicina interna	**411**
Medicina termale	**1**
Nefrologia	**154**
Neurologia	**184**
Neuropsichiatria infantile	**131**
Oncologia medica	**185**
Pediatria	**421**
Psichiatria	**271**
Reumatologia	**64**
Scienza dell'alimentazione	**43**
Totale	**3.511**

TOTALE *7.909*

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 7920

TABELLA 3 FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2016-2017

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	65
Chirurgia generale	455
Chirurgia maxillo-facciale	47
Chirurgia pediatrica	45
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	60
Chirurgia toracica	60
Chirurgia vascolare	80
Ginecologia e ostetricia	296
Neurochirurgia	85
Oftalmologia	129
Ortopedia e traumatologia	304
Otorinolaringoiatria	129
Urologia	147
Totale	**1.902**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	111
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	796
Audiologia e foniatria	24
Farmacologia e Tossicologia clinica	47
Genetica medica	46
Igiene e medicina preventiva	249
Medicina fisica e riabilitativa	202
Medicina del lavoro	129
Medicina legale	101
Medicina nucleare	67
Microbiologia e virologia	45
Patologia clinica e Biochimica clinica	142
Radiodiagnostica	438
Radioterapia	117
Statistica sanitaria	10
Totale	**2.524**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	55
Dermatologia e venereologia	93
Ematologia	105
Endocrinologia e mal. del metabolismo	104
Geriatria	202
Malattie dell'apparato cardiovascolare	396
Malattie dell'apparato digerente	113
Malattie dell'apparato respiratorio	123
Medicina di comunità e delle cure primarie	9
Malattie infettive e Tropicali	104
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	54
Medicina di emergenza e urgenza	304
Medicina interna	406
Medicina termale	1
Nefrologia	158
Neurologia	188
Neuropsichiatria infantile	132
Oncologia medica	187
Pediatria	423
Psichiatria	276
Reumatologia	66
Scienza dell'alimentazione	42
Totale	**3.541**

TOTALE *7.967*

Nota: le tabelle sono state formulate sulla base del nuovo assetto delle scuole di specializzazione (Decreto 4 febbraio 2015). Pertanto non è presente la specializzazione in Neurofisiopatologia

Il totale fabbisogno comunicato dalle Regioni inclusa Neurofisiopatologia sarebbe pari a 7978

TABELLA 4 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Riparto 5000 contratti	Riparto ulteriori 1000 contratti*	Contratti complessivi
Cardiochirurgia	40	6	46
Chirurgia generale	302	61	363
Chirurgia maxillo-facciale	25	5	30
Chirurgia pediatrica	11	2	13
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	29	4	33
Chirurgia toracica	27	5	32
Chirurgia vascolare	47	9	56
Ginecologia e ostetricia	239	48	287
Neurochirurgia	48	13	61
Oftalmologia	101	20	121
Ortopedia e traumatologia	205	41	246
Otorinolaringoiatria	92	18	110
Urologia	90	18	108
Totale	1.256	250	1.506

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Riparto 5000 contratti	Riparto ulteriori 1000 contratti*	Contratti complessivi
Anatomia patologica	58	10	68
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	520	104	624
Audiologia e foniatria	8	2	10
Farmacologia e Tossicologia clinica	18	4	22
Genetica medica	20	4	24
Igiene e medicina preventiva	147	29	176
Medicina fisica e riabilitativa	107	21	128
Medicina del lavoro	72	14	86
Medicina legale	52	10	62
Medicina nucleare	41	8	49
Microbiologia e virologia	16	3	19
Patologia clinica e Biochimica clinica	66	9	75
Radiodiagnostica	342	68	410
Radioterapia	85	17	102
Statistica sanitaria	1	0	1
Totale	1.553	303	1.856

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Riparto 5000 contratti	Riparto ulteriori 1000 contratti*	Contratti complessivi
Allergologia ed immunologia clinica	29	6	35
Dermatologia e venereologia	61	12	73
Ematologia	70	17	87
Endocrinologia e mal. del metabolismo	68	16	84
Geriatria	133	27	160
Malattie dell'apparato cardiovascolare	261	54	315
Malattie dell'apparato digerente	73	12	85
Malattie dell'apparato respiratorio	81	16	97
Medicina di comunità e delle cure primarie	2	0	2
Malattie infettive e Tropicali	63	13	76
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	31	5	36
Medicina di emergenza e urgenza	84	17	101
Medicina interna	257	50	307
Medicina termale	1	0	1
Nefrologia	99	20	119
Neurologia	118	24	142
Neuropsichiatria infantile	69	15	84
Oncologia medica	114	27	141
Pediatria	325	65	390
Psichiatria	194	40	234
Reumatologia	36	7	43
Scienza dell'alimentazione	22	4	26
Totale	2.191	447	2.638

Totale contratti a carico dello Stato	*5.000*
*Totale ulteriori contratti a carico dello Stato**	*1.000*
Contratti complessivi a carico dello Stato	*6,000*

** attivabili subordinatamente all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie conseguente all'approvazione della legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2015*

TABELLA 5 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ULTERIORI 1.000 CONTRATTI MEDIANTE RIDUZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MIUR

Missione	Programma	Numero Capitolo	Denominazione CAP	Numero Piano di Gestione	Denominazione PG	Proposta di riduzione 2015	Proposta di riduzione 2016	Proposta di riduzione dal 2017 al 2019
22	Vari	1194 / 1195 / 1196 / 1204	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE*	1	FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI AD ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	4.000.000	4.000.000	4.000.000
22	13	2149	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7	COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI MATURITA' E IDONEITA' E ABILITAZIONE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.615.944	6.615.944	6.615.944
022	13	2149	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.024.148	1.024.148	1.024.148
022	13	2145	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	359.908	359.908	359.908
23	2	1606	SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	SPESE PER LE SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO COMPRENSIVE DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	3	1694	FONDO PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITA' E DEI CONSORZI INTERUNIVERSITARI RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE QUELLE PER IL PERSONALE DOCENTE,NON DOCENTE E PER I RICERCATORI E PER LA RICERCA SCIENTIFICA	1	FINANZIAMENTO ORDINARIO UNIVERSITA'	12.000.000	12.000.000	13.000.000
TOTALE						**25.000.000**	**25.000.000**	**26.000.000**

*Per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si propone di ridurre di euro 4 mln lo stanziamento pari a 15.771.778,00 (come determinato dall'art. 30 del d.lgs. 226/2005) dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui alla legge 53/2003, confluito, ai sensi dell'articolo 7, comma 37, del DL 95/2012 sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006.

15A07221

DECRETO 8 settembre 2015.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova», in Reggio-Emilia, per la disciplina di oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'articolo 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo n. 288 del 2003, che stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma di cui al decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato con decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, e che sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto 12 aprile 2011 del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Presidente della regione Emilia - Romagna con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell'"Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" dell'Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", per la disciplina di "oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali", con sede legale in Reggio - Emilia, Viale Risorgimento 57, trasferita a decorrere dal 28 ottobre 2013 in Viale Umberto I 50;

Vista la nota del 27 ottobre 2014 con la quale l'Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" dell'A.O. Arcispedale Santa Maria Nuova (ASMN) ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina di "oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali" per la sede di Reggio - Emilia, Viale Umberto I 50.

Vista la delibera n. 1661 del 20 ottobre 2014 con la quale la Giunta della regione Emilia - Romagna ha riconosciuto la coerenza dell'istanza di conferma del riconoscimento del carattere scientifico con la propria programmazione sanitaria in relazione alla disciplina predetta;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 24 marzo 2015 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 18 febbraio 2015 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0511168 del 17 luglio 2015 con la quale il Presidente della regione Emilia - Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. E' confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia" dell'Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", con sede in Reggio – Emilia, Viale Umberto I 50, per la disciplina "oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali".

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 8 settembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A07220

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «M.A.G. impianti - società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della M.A.G. Impianti - Società cooperativa a r.l. chiede che la società sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di e 397.169,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.072.965,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 679.011,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «M.A.G. Impianti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 07843501003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2015

Il Ministro: GUIDI

15A07242

DECRETO 10 agosto 2015.

Scioglimento della «Antica Domus 87 società cooperativa edilizia a rl», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le. cooperative in data 17 giugno 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Antica Domus 87 Società cooperativa edilizia a rl», con sede in Roma (codice fiscale 07937880586), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianluca Navarrini, nato a Roma il 26 agosto 1968 (codice fiscale NVRGLC68M26H501J), e ivi domiciliato in via Ugo Ojetti n. 79.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A07254

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Ortoflorofrutticola Pontina a r.l.», in Sezze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UE.Coop ha chiesto che la «Cooperativa Ortoflorofrutticola Pontina a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 588.143,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.134.812,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 561.690,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Ortoflorofrutticola Pontina a r.l.», con sede in Sezze (Latina) (codice fiscale 01462760594) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lucia Marchetti (C.F. MRCLCU78T61H501L), nata a Roma il 21 dicembre 1978, e ivi domiciliata in via Caffaro n. 71.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07241

DECRETO 8 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primavera 85 società cooperativa responsabilità limitata», in Mazzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Primavera 85 Società cooperativa responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 8.206,00, si riscontra una massa debitoria di € 31.719,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 23.513,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primavera 85 Società cooperativa responsabilità limitata», con sede in Mazzano (Brescia) (codice fiscale 02002780175) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell' art. 2545-*terdecies*.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Soldi (codice fiscale SLDNTN70C02B157Q), nato a Brescia il 2 marzo 1970, ivi domiciliato in via Trieste n. 25/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A07253

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 settembre 2015.

Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 30, comma 2, che demanda a un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la possibilità di fissare criteri per realizzare i processi di mobilità;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 421 a 428 e comma 530, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 423 dell'art. 1 della predetta legge n. 190 del 2014, che prevede l'adozione di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta in conseguenza dei quali definire procedure di mobilità del personale interessato, previa definizione di criteri fissati con il decreto di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, gli articoli 21 e 33;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti gli articoli 29-*bis* e 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 2259-*ter*;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.";

Visto l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, sancito in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2014, n. 263;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014 di definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2015, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in particolare l'art. 1, comma 5 e l'art. 7, comma 2-*bis*;

Vista la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62;

Visti gli articoli 4, 5, 15 e 16, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

Ritenuto necessario definire i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale di cui all'art. 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014;

Sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative in data 14 luglio 2015;

Considerato che non è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata sul provvedimento iscritto per la prima volta all'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2015 e riesaminato anche nel corso della seduta del 30 luglio 2015;

Vista la nota del 14 settembre 2015, n. 23157, del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, che trasmette la copia conforme all'originale della delibera del Consiglio dei Ministri, relativa alla riunione del 4 settembre 2015, concernente l'autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta, dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero (di seguito: "dipendenti in soprannumero"), ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo. Fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario (di seguito "personale di polizia provinciale"), nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale. Al personale di polizia provinciale che non è ricollocato ai sensi del citato art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 si applicano le procedure ed i criteri di mobilità specificamente previsti dal presente decreto.

2. Il presente decreto disciplina altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (di seguito: "dipendenti CRI").

3. Il presente decreto non si applica al personale soprannumerario destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov", disponibile all'indirizzo http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito "PMG"), in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle città metropolitane e delle province.

4. I criteri e le procedure del presente decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

5. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 e 429 sono da intendersi come relativi ai corrispondenti commi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando o distacco

1. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 acquisiscono il consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si trovava presso le stesse in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati.

2. L'inquadramento del personale che ha fornito il consenso ai sensi del comma 1 è disposto nell'amministrazione dove il medesimo presta servizio a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa, anche in deroga, per le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, alle facoltà di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per inquadrare tutto il personale che ha fornito il consenso, le amministrazioni applicano i criteri di cui agli articoli 7 e 8. L'inquadramento è comunicato alle province di provenienza del relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Riordino delle funzioni da parte delle regioni

1. Le regioni che, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2015, previsto dall'art. 7, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge n. 78 del 2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 ed hanno definito, in sede di osservatori regionali, procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti in soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad adempiere all'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 mediante l'inserimento delle relative informazioni nel PMG con le modalità indicate nello stesso Portale.

2. Alle regioni che non procedono con le modalità e nei tempi di cui al comma 1 si applica l'art. 5.

3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni a statuto speciale che abbiano adeguato i loro ordinamenti in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del 2014 ed ai principi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "il Dipartimento") di avvalersi delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le determinazioni conseguenti per destinare le risorse disponibili per le assunzioni alle relative procedure di mobilità. In caso di mancata richiesta al Dipartimento le regioni a statuto speciale procedono autonomamente.

Art. 4.

Domanda di mobilità

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli enti di area vasta inseriscono nel PMG gli elenchi di cui al comma 422, secondo le modalità indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli stessi elenchi è, altresì, indicato il personale in posizione di comando con apposita precisazione dell'avvio o meno delle procedure di inquadramento di cui all'art. 2. Il personale in comando non ricollocato ai sensi dell'art. 2 può essere ricollocato con le modalità previste per i dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati, entro il termine del 31 ottobre 2015, escludendo dagli stessi il personale di cui all'art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso di incremento della domanda di mobilità, gli elenchi di cui al presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio 2016 e potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.

2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la Croce rossa italiana inserisce nel PMG, secondo le modalità indicate nello stesso portale, l'elenco del proprio personale interessato, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ai processi di mobilità, distinto per sede di servizio.

3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi 1 e 2 contengono le informazioni richieste dallo stesso portale, necessarie all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Dopo l'inserimento previsto dai medesimi commi 1 e 2, nel PMG è pubblicata, nel rispetto dell'anonimato, la tipologia professionale del personale da ricollocare, aggregata per categorie di inquadramento e profili professionali, anche per le finalità di cui all'art. 5, comma 3.

4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei tempi previsti, alle previsioni del presente articolo, il personale dipendente a tempo indeterminato dai medesimi enti può avanzare istanza di mobilità secondo le previsioni dell'art. 6 ed essere ricollocato con i criteri del presente decreto.

Art. 5.

Offerta di mobilità

1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli

enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424.

2. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le amministrazioni di cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalità indicate nello stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, indica, altresì, un numero di posti corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 da acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Si tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 78 del 2015.

3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In aggiunta ai posti disponibili nei limiti delle facoltà di assunzione, gli enti locali individuano altresì i posti disponibili nei ruoli della polizia municipale, in deroga alle facoltà di assumere ai sensi del comma 1. Le amministrazioni di cui al comma 425 individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione dei posti si tiene conto del personale interessato già in posizione di comando.

4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016 provvede all'aggiornamento per l'anno 2016. I posti sono distinti per funzione e per area funzionale e categoria di inquadramento e sono riferiti a ciascuna regione e suddivisi per ambito provinciale/metropolitano. Entro lo stesso termine del primo periodo del presente comma è pubblicato l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure di cui all'art. 6.

5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla base dell'offerta di mobilità che le amministrazioni hanno definito in relazione ai loro fabbisogni, come previsto dal comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica definisce ed avvia una nuova procedura di mobilità che tiene conto dei posti dichiarati disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.

6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente sono consentite alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente a completamento delle procedure di cui al medesimo decreto, fatte salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015.

Art. 6.

Preferenze di assegnazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma 4, i dipendenti in soprannumero, compreso il personale di polizia provinciale, e i dipendenti CRI esprimono le preferenze di assegnazione in relazione all'offerta di mobilità, compilando il modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 4, nel PMG sono attivate apposite funzioni al fine di consentire la presentazione delle istanze al personale interessato.

2. I dipendenti di cui al comma 1 esprimono l'ordine delle loro preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta, all'area funzionale e alla categoria di inquadramento. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014, i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale, se non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica in via prioritaria i posti disponibili negli enti locali per la corrispondente qualifica e funzione e in subordine procede con l'indicazione prevista per i dipendenti in soprannumero. Qualora esprima la preferenza per non mantenere il profilo inverte l'ordine di priorità descritto.

3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel Comune capoluogo della relativa regione, nonché nell'ambito territoriale di Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.

4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si applica l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.

Art. 7.

Criteri generali di mobilità

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015;

b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento;

c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate;

d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni;

e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000 unità di personale amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, è riservato al personale proveniente dagli enti di area vasta.

Art. 8.

Criteri individuali di mobilità

1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 4 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'art. 6, il Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell'ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane;

b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;

d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.

2. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto:

a) la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;

b) l'età anagrafica.

3. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

Art. 9.

Procedure di mobilità

1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni del personale di polizia provinciale. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 6, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8. Per i dipendenti che rimangono non collocati, il Dipartimento procede unilateralmente all'assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l'ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*, entro lo stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, il Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati tutti i posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Dipartimento procede all'assegnazione dei posti disponibili presso le amministrazioni di cui al comma 425, includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalità di cui al comma 1.

5. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.

Art. 10.

Criteri di inquadramento

1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.

3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015. Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI. Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatte salve le procedure di mobilità avviate dal Ministero della giustizia a valere sul fondo di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165.

2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto da parte degli enti locali, adottando, ove necessario, gli atti di competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilità in stretta collaborazione con il Dipartimento. Gli stessi prefetti vigilano altresì sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto, a pena di nullità, dal comma 424 e dal comma 425.

3. A conclusione delle procedure di cui al presente decreto si procederà, in presenza di unità di personale degli enti di area vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento agli enti del SSN si applicano ai medesimi enti salvo che le Regioni determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3.

5. Per l'anno 2016 si terrà conto di quanto previsto dall'art. 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche del personale civile del Ministero della difesa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2015

Il Ministro: MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2413

TABELLA A

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie ai fini della ricollocazione ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, legge 22 dicembre 2014, n. 190.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0
Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.	
CRITERIO DELL'ETÀ ANAGRAFICA	**PUNTEGGIO**
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 45	1
Dipendente con età superiore ai 45 anni e inferiore o uguale a 60 anni	2
Dipendente con età superiore ai 60 anni	1

A parità di punteggio e di situazione di precedenza l'ordine è dato dalla minore età

15A07299

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rasagilina Ratiopharm», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1166/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale RASAGILINA RATIOPHARM;

Vista la determinazione n. 452/2015 del 20 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva B.V. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043874039/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 20 del 29 luglio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RASAGILINA RATIOPHARM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

1 mg - compressa - uso orale - blister ALU/ALU - 28 compresse - A.I.C. n. 043874039/E (in base 10) 19UXRR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 91,00

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 150,19

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RASAGILINA RATIOPHARM è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07202

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Hexyon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1168/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi Pasteur MSD SNC è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale HEXYON;

Vista la determinazione n. 690/2013 del 26 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi Pasteur MSD SNC ha chiesto la riclassificazione delle confezioni dal codice A.I.C. n. 042817015/E al codice A.I.C. n. 042817078/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HEXYON nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 ml - 10 flaconcini - A.I.C. n. 042817015/E (in base 10) 18UPHR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 042817027/E (in base 10) 18UPJ3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 042817039/E (in base 10) 18UPJH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita + 1 ago separato - A.I.C. n. 042817041/E (in base 10) 18UPJK (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 10 siringhe preriempite con 10 aghi separati - A.I.C. n. 042817054/E (in base 10) 18UPJY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa preriempita + 2 aghi separati - A.I.C. n. 042817066/E (in base 10) 18UPKB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

0,5 ml sospensione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 10 siringhe preriempite + 20 aghi separati - A.I.C. n. 042817078/E (in base 10) 18UPKQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HEXYON è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07203

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1170/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Four Pharma Clinical Research Organization è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale VOLTAREN EMULGEL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Four Pharma Clinical Research Organization ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043479017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VOLTAREN EMULGEL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"1% gel" tubo da 100 g

AIC n. 043479017 (in base 10) 19GVZ9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C bis.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VOLTAREN EMULGEL è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07204

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1171/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pharmacy Value S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xanax»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pharmacy Value S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 042872010, AIC n. 042872022 e AIC n. 042872034;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «0,25 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 042872010 (in base 10) 18WC6B (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Confezione «0,50 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 042872022 (in base 10) 18WC6Q (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Confezione «1 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 042872034 (in base 10) 18WC72 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07205

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dilatrend», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1161/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Dilatrend»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043770015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 20 del 29 luglio 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DILATREND nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «25 mg compresse» 30 compresse;

AIC n. 043770015 (in base 10) 19RS4Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,08;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,38.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dilatrend» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07206

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aerius», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1164/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Aerius»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043766017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 20 del 29 luglio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AERIUS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 5 mg 20 compresse rivestite con film uso orale - A.I.C. n. 043766017 (in base 10) 19RN81 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 89.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,93.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aerius» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07235

DETERMINA 14 settembre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zirtec», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1163/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF*)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Zirtec»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043707025;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 luglio 2015;

Vista la deliberazione n. 20 del 29 luglio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZIRTEC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 043707025 (in base 10) 19PUNK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 89.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,79.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zirtec» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A07236

DETERMINA 25 settembre 2015.

Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici. (Determina n. 1252/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto, in particolare, il comma 33-*bis* del citato art. 48, introdotto dall'art. 9-*ter*, comma 11, del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, in base al quale «alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale»;

Visto, in particolare, il comma 33 del citato art. 48 che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il verbale della riunione del 1° settembre 2015 tra AIFA e aziende farmaceutiche nel corso della quale sono stati resi noti la metodologia, i contenuti generali e le modalità di svolgimento delle negoziazioni di cui all'art. 48, comma 33-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sopra richiamato;

Visti i procedimenti avviati d'ufficio nei confronti di «Pfizer Italia S.r.l.», «Roche S.p.a.», «Novo Nordisk A/S», «Eli Lilly Nederland B.V.», «Teva Italia S.r.l.», «Merck KGAA», «Ipsen Pharma S.p.a.», «Abbvie S.r.l.», «Bayer Pharma AG», «Janssen Biologics B.V.», «Shire Italia S.p.a.», «Swedish Orphan Biovitrum AB», «Baxter AG», «Baxalta Innovations Gmbh», «Novartis Europharm Ltd», «Boeheringer Ingelheim International Gmbh», «The Medicines Company UK Ltd», «Italfarmaco S.p.a.», «GlaxoSmithKline S.p.a.»;

Considerato che tra AIFA e le aziende farmaceutiche sono stati raggiunti degli accordi negoziali all'esito delle convocazioni che si sono svolte nei giorni 7, 9 e 10 settembre 2015;

Considerato che sono stati annullati di ufficio i procedimenti di rinegoziazione del prezzo di rimborso delle specialità medicinali «Copaxone», «Ipstyl», «Synagis», «Betaferon», «Kogenate Bayer e Helixate Nexgen», «Firazyr», «Kepivance», «Advate», «Angiox», «Granocyte», «Integrilin»;

Visti gli allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Determina:

Art. 1.

Medicinali biotecnologici oggetto della rinegoziazione del prezzo di rimborso

1. È approvato l'elenco dei medicinali biotecnologici, comprensivo del numero di A.I.C., del principio attivo e del titolare A.I.C., oggetto della rinegoziazione del prezzo di rimborso ai sensi dell'art. 48, comma 33-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui all'allegato *A* alla presente determinazione.

Art. 2.

Modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Le modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale prescelte da ciascuna azienda interessata nell'ambito degli accordi negoziali richiamati in premessa sono riportate nell'allegato *B* alla presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura e altre condizioni negoziali

1. Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determinazioni autorizzative dei medicinali compresi nell'allegato *A* alla presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato A - ELENCO MEDICINALI

AIC	FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	TITOLARE AIC
036160012	ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXTER AG
036160024	ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXTER AG
036160036	ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXTER AG
036160048	ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXTER AG
036160051	ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXTER AG
036160063	ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXTER AG
036603013	ANGIOX	BIVALIRUDINA	THE MEDICINES COMPANY UK LTD
034483014	BEROMUN	TASONERMINA	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH
032166047	BETAFERON	INTERFERONE BETA 1B	BAYER PHARMA AG
035418021	COPAXONE	GLATIRAMER ACETATO	TEVA ITALIA S.R.L.
034675037	ENBREL	ETANERCEPT	PFIZER ITALIA S.R.L.
034675102	ENBREL	ETANERCEPT	PFIZER ITALIA S.R.L.
034675140	ENBREL	ETANERCEPT	PFIZER ITALIA S.R.L.
034675191	ENBREL	ETANERCEPT	PFIZER ITALIA S.R.L.
034675215	ENBREL	ETANERCEPT	PFIZER ITALIA S.R.L.
036584035	ERBITUX	CETUXIMAB	MERCK KGAA
038631014	FIRAZYR	ICATIBANT ACETATE	SHIRE ITALIA S.P.A.
027489018	GLUCAGEN	GLUCAGONE	NOVO NORDISK A/S
027489020	GLUCAGEN	GLUCAGONE	NOVO NORDISK A/S
028686044	GRANOCYTE	LENOGRASTIM	ITALFARMACO S.P.A.

AIC	FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	TITOLARE AIC
034956019	HELIXATE NEXGEN	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034956021	HELIXATE NEXGEN	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034956033	HELIXATE NEXGEN	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034956045	HELIXATE NEXGEN	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034956058	HELIXATE NEXGEN	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034949014	HERCEPTIN	TRASTUZUMAB	ROCHE S.P.A.
034949026	HERCEPTIN	TRASTUZUMAB	ROCHE S.P.A.
033637024	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637051	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637063	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637075	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637099	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637113	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637190	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637214	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637238	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
033637277	HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	ELI LILLY NEDERLAND B.V.
034489017	INTEGRILIN	EPTIFIBATIDE	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
34489029	INTEGRILIN	EPTIFIBATIDE	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
029399019	IPSTYL	LANREOTIDE ACETATO	IPSEN PHARMA S.P.A.

AIC	FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	TITOLARE AIC
029399110	IPSTYL	LANREOTIDE ACETATO	IPSEN PHARMA S.P.A.
029399122	IPSTYL	LANREOTIDE ACETATO	IPSEN PHARMA S.P.A.
029399134	IPSTYL	LANREOTIDE ACETATO	IPSEN PHARMA S.P.A.
036927010	KEPIVANCE	PALIFERMINA	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
035607023	KINERET	ANAKINRA	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
034955043	KOGENATE BAYER	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034955056	KOGENATE BAYER	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034955068	KOGENATE BAYER	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034955106	KOGENATE BAYER	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
034955120	KOGENATE BAYER	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAYER PHARMA AG
033315019	MABTHERA	RITUXIMAB	ROCHE S.P.A.
033315021	MABTHERA	RITUXIMAB	ROCHE S.P.A.
033315033	MABTHERA	RITUXIMAB	ROCHE S.P.A.
035370067	METALYSE	TENECTEPLASE	BOEHRINGER INGELHEIM INT. GMBH
034498030	NOVORAPID	INSULINA ASPART	NOVO NORDISK A/S
034498093	NOVORAPID	INSULINA ASPART	NOVO NORDISK A/S
029447048	NOVOSEVEN	ACTIVATED EPTACOG ALFA	NOVO NORDISK A/S
029447051	NOVOSEVEN	ACTIVATED EPTACOG ALFA	NOVO NORDISK A/S
029447063	NOVOSEVEN	ACTIVATED EPTACOG ALFA	NOVO NORDISK A/S
028687034	RECOMBINATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	BAXALTA INNOVATION S GMBH

AIC	FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	TITOLARE AIC
034421014	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421026	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421038	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421040	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421053	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421065	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421077	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421089	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
034421091	REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	PFIZER ITALIA S.R.L.
031849019	REOPRO	ABCIXIMAB	JANSSEN BIOLOGICS B.V.
034232013	SIMULECT	BASILIXIMAB	NOVARTIS EUROPHARM LTD
034529014	SYNAGIS	PALIVIZUMAB	ABBVIE S.R.L.
034529026	SYNAGIS	PALIVIZUMAB	ABBVIE S.R.L.

Allegato B – ESITO DELLA NEGOZIAZIONE

FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	ESITO DELLA NEGOZIAZIONE
ADVATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	Annullato
ANGIOX	BIVALIRUDINA	Annullato
BEROMUN	TASONERMINA	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
BETAFERON	INTERFERONE BETA 1B	Annullato
COPAXONE	GLATIRAMER ACETATO	Annullato
ENBREL	ETANERCEPT	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
ERBITUX	CETUXIMAB	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
FIRAZYR	ICATIBANT ACETATE	Annullato
GLUCAGEN	GLUCAGONE	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
GRANOCYTE	LENOGRASTIM	Annullato
HELIXATE NEXGEN	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	Annullato
HERCEPTIN	TRASTUZUMAB	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
HUMALOG	INSULINA LISPRO DA DNA RICOMBINANTE	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
INTEGRILIN	EPTIFIBATIDE	Annullato
IPSTYL	LANREOTIDE ACETATO	Annullato
KEPIVANCE	PALIFERMINA	Annullato
KINERET	ANAKINRA	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
KOGENATE BAYER	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	Annullato

FARMACO	PRINCIPIO ATTIVO	ESITO DELLA NEGOZIAZIONE
MABTHERA	RITUXIMAB	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
METALYSE	TENECTEPLASE	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
NOVORAPID	INSULINA ASPART	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
NOVOSEVEN	ACTIVATED EPTACOG ALFA	Sconto sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori del 8% (al lordo IVA) fino al 31/12/2016; del 10% (al lordo IVA) fino al 31/12/2017
RECOMBINATE	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	Restituzione tramite pay-back alle Regioni
REFACTO	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO DA INGEGNERIA GENETICA	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
REOPRO	ABCIXIMAB	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
SIMULECT	BASILIXIMAB	Sconto confidenziale sul prezzo ex-factory al netto di eventuali sconti obbligatori, fino al 31 dicembre 2017
SYNAGIS	PALIVIZUMAB	Annullato

15A07298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene Pharmentis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 200/2015 dell'8 settembre 2015

Medicinale: IBUPROFENE PHARMENTIS

Confezioni:

039371 012 "200 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister PVC/AL

039371 024 "200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/AL

039371 036 "200 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL

039371 048 "200 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/AL

039371 051 "200 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL

039371 063 "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

039371 075 "200 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

039371 087 "200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/AL

Titolare AIC: FARMAPRO S.R.L.

Procedura Decentrata DE/H/1381/001/R/001

con scadenza il 25/05/2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07228

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Actilyse», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 199/2015 dell'8 settembre 2015

Medicinale: ACTILYSE

Confezioni:

026533 048 "50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione" 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 50 ml

026533 051 "20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione" 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml

Titolare AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0015/004/R/002 e DE/H/0015/004/R/003

con scadenza il 26/04/2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07229

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 194/2015 del 1° settembre 2015

Specialità medicinale: VENLAFAXINA MYLAN GENERICS.

Confezioni:

038615011 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615023 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615035 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615047 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615050 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 25 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615062 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615074 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615086 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615098 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615100 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 70 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615112 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615124 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615136 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 500 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615148 «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 1000 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615151 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 7 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615163 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615175 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615187 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615199 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 25 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615201 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615213 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615225 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615237 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615249 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 70 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615252 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615264 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615276 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 500 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038615288 «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 1000 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura: decentrata: NL/H/1091/002-003/R/001.

con scadenza il 21 maggio 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07230

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Famciclovir Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 193/2015 del 1° settembre 2015

Specialità medicinale: FAMCICLOVIR MYLAN GENERICS.

Confezioni:

039252010 «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252022 «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252034 «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252046 «250 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252059 «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252061 «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252073 «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252085 «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252097 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039252109 «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Procedura: Decentrata DK/H/1536/002-003/R/001.

con scadenza il 13 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07231

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Brufedol», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 202/2015 del 9 settembre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BRUFEDOL.

Confezioni: A.I.C. n. 042995 011 400 mg compresse rivestite - 10 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A07232

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 972/2015 del 17 luglio 2015 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gestodene 0,075 Mg + Etinilestradiolo 0,030 Mg».

Nell'estratto della determina n. 972/2015 del 17 luglio 2015, relativa al medicinale per uso umano GESTODENE 0,075 mg + ETINILESTRADIOLO 0,030 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 3 agosto 2015, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

GESTODENE 0,075 mg + ETINILESTRADIOLO 0,030 mg;

leggasi:

GESTODENE ED ETINILESTRADIOLO FAMY CARE.

15A07233

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 901/2015 del 13 luglio 2015 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Zentiva Italia».

Nell'estratto della determina n. 901/2015 del 13 luglio 2015, relativa al medicinale per uso umano ATORVASTATINA ZENTIVA ITALIA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2015, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

AL/AL;

leggasi:

OPA/AL/PVC/AL.

15A07234

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso pubblico di avvio della consultazione su «Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile ticketing».

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera adottata il 10 settembre 2015, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento pure adottato in pari data, relativo ad uno «Schema di provvedimento generale in materia di trattamento di dati personali nell'ambito dei servizi di mobile ticketing» pubblicato, unitamente alla menzionata delibera, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti sull'adeguatezza delle misure ipotizzate e sulle relative modalità attuative nonché eventuali, ulteriori, proposte operative a cura di tutti i soggetti interessati alle operazioni di mobile ticketing, indicati nella menzionata delibera e nell'allegato schema di provvedimento, anche attraverso le associazioni di categoria rappresentative dei settori di appartenenza quali, ad esempio, quello degli enti territoriali, quelli imprenditoriali e dei consumatori, nonché quelli qualificati, in particolare, università e centri di ricerca.

I contributi, così individuati, dovranno pervenire, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, all'indirizzo dell'autorità di piazza Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica consultazionemt@gpdp.it, indicando nell'oggetto il tema di riferimento.

I contributi inviati dai partecipanti alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive determinazioni del Garante.

INFORMATIVA.

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità - www.gpdp.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso la sede del Garante.

15A07255

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche (1)

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri (2)

Agenzie fiscali:

Agenzia del Demanio;

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Agenzia delle Entrate.

Enti di regolazione dell'attività economica:

Age. control - società per azioni in breve Agecontrol S.p.a.;

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S.;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV;

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Agenzia per l'Italia digitale (3);

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti;

Ente nazionale per il microcredito;

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia nazionale per il turismo - ENIT;

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Amministrazione degli archivi notarili;

Anas S.p.a.;

Armamenti e aerospazio S.p.a.;

Concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.a.;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale risi;

Fondo per la crescita sostenibile;

FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

Gruppo Equitalia;

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -ICE (4);

Italia lavoro S.p.a.;

Società generale d'informatica - Sogei S.p.a.;

Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti:

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR;

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM;

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM;

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI;

Autorità nazionale anticorruzione - ANAC (5);

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Garante per la protezione dei dati personali;

Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART;

Enti a struttura associativa:

Associazione nazionale delle autorità o enti di ambito territoriale - ANEA;

Associazione nazionale comuni italiani - ANCI;

Associazione nazionale consorzi universitari - ANCUN;

Centro Interregionale per I Sistemi Informatici Geografici e Statistici - CISIS;

Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI;

Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - FEDERBIM;

Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL;

Unione delle province d'Italia - UPI;

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE;

Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM;

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali:

Accademia della Crusca;

Agenzia nazionale per i giovani;

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 (6);

Associazione italiana della Croce rossa - CRI (7);

Comitato italiano paralimpico - CIP;

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;

---

(1) La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

(3) L'Agenzia per l'Italia Digitale è stata istituita con decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012. L'Agenzia ha assorbito le funzioni del soppresso Dipartimento per la Digitalizzazione e l'Innovazione della Presidenza del Consiglio, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di DigitPA.

(4) L'agenzia è istituita con L. n. 214/2011 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico sentiti il Ministero degli affari esteri e Ministero dell'economia e delle finanze. Sostituisce l'Istituto nazionale per il commercio estero - ICE, soppresso dal D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.

(5) L'art. 19 del d.l. 90 del 24 giugno 2014 prevede che «l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

(6) L'Ente è in gestione liquidatoria fino al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 2 comma 5-octies del D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011.

(7) Il d.lgs. 28.09.2012 n. 178 ha avviato una profonda trasformazione del profilo istituzionale dell'ente tuttora in corso e monitorata nell'ambito delle consuete attività di aggiornamento della lista.

Coni servizi S.p.a.;

Federazione italiana giuoco squash - FIGS;

Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC;

Centro internazionale radio medico - CIRM;

Centro sperimentale di cinematografia - CSC;

Federazione ciclistica italiana;

Federazione ginnastica d'Italia (FGDI);

Federazione italiana badminton (FIBA);

Federazione italiana baseball softball (FIBS);

Federazione italiana bocce (FIB);

Federazione italiana canoa kayak (FICK);

Federazione italiana canottaggio (FIC);

Federazione italiana cronometristi (FICR);

Federazione italiana danza sportiva (FIDS);

Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL);

Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO);

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC);

Federazione italiana giuoco handball (FIGH);

Federazione italiana golf (FIG);

Federazione italiana hockey (FIH);

Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP);

Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM);

Federazione italiana motonautica (FIM);

Federazione italiana nuoto (FIN);

Federazione italiana pallacanestro (FIP);

Federazione italiana pallavolo (FIPAV);

Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM);

Fed.it. pesca sport. e attività subacquee (FIPSAS);

Federazione italiana pesistica (FIPE);

Federazione italiana scherma (FIS);

Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW);

Federazione italiana sport equestri (FISE);

Federazione italiana taekwondo (FITA);

Federazione italiana tennistavolo (FITET);

Federazione italiana tiro a volo (FITAV);

Federazione italiana triathlon (FITRI);

Federazione italiana vela (FIV);

Federazione motociclistica italiana (FMI);

Federazione pugilistica italiana (FPI);

Unione italiana tiro a segno (UITS);

Fondazione Festival dei Due Mondi;

Fondazione La biennale di Venezia;

Fondazione La quadriennale di Roma;

Fondo edifici di culto;

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà - INMP;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Scuola archeologica italiana di Atene;

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS;

Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.;

Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a.;

Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo;

Enti e Istituzioni di ricerca:

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;

Agenzia spaziale italiana - ASI;

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA (8);

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;

Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.;

Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico;

Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT;

Istituto agronomico per l'oltremare;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INDAM;

Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;

Istituto nazionale di statistica - ISTAT;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione -INVALSI;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL;

Istituto superiore di sanità - ISS;

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA;

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi;

Stazione zoologica Anton Dohrn.

Istituti zooprofilattici sperimentali:

(8) Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome;

Province;

Comuni e Città Metropolitane;

Comunità montane;

Unioni di comuni;

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario;

Agenzie ed enti per il turismo;

Agenzie ed enti regionali del lavoro;

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente (9);

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale;

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura (10);

Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN;

Enti di regolazione dei servizi idrici elo dei rifiuti (ex AATO) (11);

Autorità portuali;

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Aziende sanitarie locali;

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali (12);

Consorzi di bacino imbrifero montano;

Consorzi tra amministrazioni locali (13);

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette (14);

Consorzi interuniversitari di ricerca;

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo.

Fondazioni lirico-sinfoniche:

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari;

Fondazione Teatro la Fenice di Venezia;

Fondazione Teatro Massimo;

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova;

Fondazione Teatro di San Carlo;

Fondazione Teatro Comunale di Bologna;

Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino;

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;

Fondazione Teatro Regio di Torino;

Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi;

---

(9) Comprende i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali:

Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS SARDEGNA;

Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia - ARTI;

Agenzia Umbria Ricerche;

Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna - CRS4 surl;

Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese;

Porto Conte ricerche S.r.l.;

Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative;

Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES;

Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES;

Istituto regionale vini ed oli di Sicilia;

Agenzia Laore Sardegna.

(10) Comprende l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche - ASSAM, precedentemente collocata tra le Altre amministrazioni locali.

(11) Sono state avviate procedure di soppressione delle autorità di ambito territoriale ai sensi della L. n. 42/2010 (soppressione prorogata al 31/12/2011). Sono in corso interventi di trasferimento di competenze e di costituzione di nuovi enti da parte delle Regioni.

(12) La categoria incorpora Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioni delle Camere di Commercio regionali.

(13) La categoria incorpora i raggruppamenti di Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali e Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche. Comprende inoltre le Società della Salute e i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali:

Associazione intercomunale per esercizio sociale - consorzio per i servizi alla persona - a.i.p.e.s;

Azienda intercomunale difesa ambiente a.i.d.a.;

Azienda speciale consortile del distretto sociale Cremonese;

Azienda speciale consortile per i servizi alla persona- Ambito Distrettuale n. 3 - Brescia Est;

Consorzio brianteo «Villa Greppi»;

Canile Co.Ge.Ca;

Consorzio casalese rifiuti - CCR;

Consorzio Comuni per il lavoro;

Consorzio Crescere Insieme;

Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e d'Idro;

Consorzio del comprensorio opitergino;

Consorzio del Lario e dei laghi minori;

Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani;

Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano;

Consorzio di solidarietà di Nuoro;

Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest;

Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla;

Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese; Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino;

Consorzio intercomunale Mappano;

Consorzio intercomunale smaltimento rifiuti Varese;

Consorzio intercomunale sviluppo economico Soresina;

Consorzio intercomunale Vallesina - Misa di Ancona;

Consorzio lago di Bracciano;

Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;

Consorzio servizi rifiuti del novese, tortonese, acquese e ovadese;

Consorzio sviluppo civile Bono di Sassari;

Consorzio sviluppo e legalità dell'Ogliastra;

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Alessandria;

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti;

Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta.

(14) La categoria incorpora Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette.

Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia;
Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
Teatri stabili ad iniziativa pubblica:
Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania;
Ente autonomo Teatro Stabile di Genova;
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria;
Centro Teatrale Bresciano;
Teatro Biondo Stabile di Palermo;
Fondazione Teatro Metastasio di Prato;
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
Teatro Stabile di Bolzano;
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa;
Associazione Teatro di Roma;
Teatro Stabile Sloveno;
Marche Teatro - Società consortile a responsabilità limitata;
Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo;
Fondazione del Teatro Stabile di Torino.
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici:
Altre amministrazioni locali:
Agenzia di promozione economica della Toscana - APET;
Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO;
Agenzia mobilità - Provincia di Rimini;
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino;
Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur;
Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse;
Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia - AREM;
Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - Regione Puglia;
Afragol@net S.r.l. unipersonale;
Amt Trasporti S.r.l. (15);
Arcadis - Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;
Asco Holding S.p.a.;
Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione;
Associazione teatrale pistoiese;
Azienda forestale della Regione Calabria - AFOR (16);
Azienda teatro del Giglio a.t.g.;
Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Först und Domänenverwaltung;
Azienda pubblica di servizi alla persona - Daniele Moro;
Azienda pubblica di servizi alla persona - Fondazione Giannino e Maria Galvagni;
Azienda servizi alla persona - 'cav.Marco Rossi Sidoli';
Azienda servizi alla persona - centro servizi alla persona di Ferrara;
Azienda servizi alla persona - Opus Civium;
Azienda servizi alla persona - Paolo Ricci;
Azienda servizi alla persona -Patronato figli del popolo;
Azienda servizi alla persona Valsasino;
Azienda servizi e promozione e gestione PRO.GEST;
Azienda servizi sociali Bolzano;
Azienda sociale sud est Milano o, in forma abbreviata a.s.s.e.mi.;
Azienda speciale Aprilia multiservizi;
Azienda speciale multiservizi Pontecorvo;
Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano;
Azienda speciale per i servizi sociali Ida Zuzzi;

(15) La società è in liquidazione volontaria dal 20/12/2012.

(16) L'ente è in liquidazione ai sensi della L.R. Calabria 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.

Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento in sigla a.s.i.s.;
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und Zivilschutzdienste;
Azienda speciale servizi Bassa Reggiana;
Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova;
Azienda speciale servizi infanzia e famiglia - G.B. Chimelli;
Azienda speciale Silvo Pastorale;
Azienda speciale villa Manin;
Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale;
Azienda Trasporti Consorziali S.p.a.;
Azienda trasporti di Messina;
Biblioteca Tessmann/Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann;
Centro servizi culturali S. Chiara;
Comunità sociale Cremasca;
Consorzio Cultura è legalità;
Consorzio dei comuni per l'enoteca regionale del Monferrato;
Consorzio di ricerca filiera carni;
Consorzio di ripopolamento ittico «Golfo di Patti» (17);
Consorzio Due Giare;
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani;
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria;
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive - Irsap (18);
Consorzio per la gestione del servizio gas metano nella valle dell'Aso;
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro;
Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO;
Consorzio turistico del comprensorio dei monti Gemelli;
Consorzio Villa Reale e parco di Monza;
Costruire insieme azienda speciale multiservizi;
Cremasca Servizi S.r.l.;
Cst - sistemi sud - S.r.l.;
Cup 2000 S.p.a.;
Datasiel - sistemi e tecnologie di informatica S.p.a. (19);
Ente acque della Sardegna - ENAS;
Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
Ente foreste della Sardegna;
Ente acque Umbre - Toscane (20);
Ente Olivieri;

(17) L'Ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. Sicilia n. 26/2012.

(18) L'Ente incorpora, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8/2012:
Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa;
Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.

(19) La società ha cambiato forma giuridica e assunto la denominazione di Liguria Digitale S.c.p.a in data 01/01/2015.

(20) Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'«Ente Acque Umbre-Toscane» che subentra al cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.

Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT;
Ente siciliano per la promozione industriali (21);
Ente zona industriale Trieste - EZIT;
Expo 2015 S.p.a.;
Finanziaria Città di Torino - FCT Holding S.p.a.;
Finanziaria MC S.p.a.;
Findolomiti energia S.r.l.;
Fondazione Accademia della montagna del Trentino;
Fondazione Bruno Kessler (22);
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio;
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti;
Fondazione comunità di Arco - a.p.s.p.;
Fondazione Edmund Mach;
Fondazione ente Ville Vesuviane;
Fondazione Gioacchino Rossini;
Fondazione i Pomeriggi Musicali;
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia;
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo;
Fondazione museo storico del Trentino;
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia;
Fondazione Rossini Opera festival;
Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza;
Fondazione trentina Alcide De Gasperi;
Gest. com. gov. fer. Circumetnea;
Infomobility S.p.a.;
Insiel-informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.;
Insieme azienda consortile interventi sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia;
Institut Valdotain de l'artisanat de tradition;
Isola Bergamasca e Bassa Val san Martino «azienda territoriale per i servizi alla persona»;
Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn;
Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/lstitut Cultural Ladin;
Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut;
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/lstitut Ladin Micurà De Rü;
Istituto incremento ippico per la Sicilia;
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI;
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI;
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET;
Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT;
Istituto regionale ville venete;
Istituto regionale per la floricoltura;
Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES;
Istituzione comunale Marsala Schola;
It.city S.p.a.;
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA;
Lavoro Sicilia S.p.a.;
Le tre pievi servizi sociali Alto Lario;
Linea comune S.p.a.;
Lombardia informatica S.p.a. o brevemente lispa;
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto;

(21) L'Ente è in liquidazione dal 1993 con obbligo di presentare i bilanci finali entro il 31/12/2012 ai sensi della L.R. Sicilia art. 6 comma 33 n. 26/2012.

(22) La fondazione nel corso del 2013 incorpora l'Osservatorio Permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale - OPES.

Museo degli usi e costumi della gente trentina;
Museo delle Scienze;
Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol - EOS;
Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.;
Azienda Trasporti Provinciali S.p.a. - ATP S.p.a. Genova;
Area Stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a.;
Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a.;
Azienda Strade Lazio S.p.a - ASTRAL;
Interventi geo-ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.;
Molise dati - società informatica molisana S.p.a.;
Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona;
Pescarainnova S.r.l.;
Piceno Sviluppo S.c.r.l. (23);
Polaris azienda speciale per la cultura d'impresa della Camera di Commercio;
Progetto Carrara - Società per azioni;
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;
Residenza valle dei Laghi;
Retesalute - azienda speciale;
Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.a.;
Riscossione Sicilia S.p.a. (24);
Risorsa sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile;
Sardegna it S.r.l.;
Selfin S.r.l. / Selfin Gmbh;
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a.;
Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.;
Società Autobus Servizi d'Area/Staedtischer Autobus Service AG - SASA S.p.a. AG;
Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.;
Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a.;
Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.a. - S.A.A.M.O. S.p.a.;
Società degli Interporti Siciliani S.p.a.;
Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.;
Società per Cornigliano S.p.a.;
Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.;
Trentino Riscossione S.p.a.;
Trentino trasporti Esercizio - S.p.a.;
Treviso sinergie S.r.l.;
VCO Servizi S.p.a. (25);
Veneto Agricoltura;
Veneto Strade S.p.a.;

(23) L'Ente è in liquidazione dal 13/07/2010.

(24) A partire dal 1/9/2012, per effetto del decreto assessoriale 28/9/2011 che ha avviato la procedura di «fusione inversa», la controllante Riscossione Sicilia S.p.a. è stata incorporata dalla controllata Serit Sicilia S.p.a che ne ha assunto la denominazione.

(25) La società è in liquidazione a decorrere dal 31/12/2014.

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA;

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB;

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV;

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA;

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;

Fondazione ENASARCO;

Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC;

Istituto nazionale di previdenza dei giomalisti italiani G. Amendola - INPGI;

Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL;

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS (26);

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI.

15A07331

(26) L'Ente, dal 1/1/2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti

Si rende noto che in data 5 giugno 2015 è stato emesso il decreto n. 287, registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 2 settembre 2015 al registro visti n. 1317, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2015.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

15A07252

Trasferimento dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area ubicata nel comune di Rimini.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 11.05.2015 (riportato nel registro decreti n. 44 del 4 giugno 2015), registrato alla Corte dei conti – ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare – nel registro n. 1, foglio n. 2940 in data 5 agosto 2015, l'area – con sovrastanti porzioni di manufatti pertinenziali, acquisite allo Stato – per complessivi m² 3.551, ubicate nel Comune di Rimini (RN), in località Marebello, riportate nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del medesimo Comune, al foglio di mappa 111 ed identificate rispettivamente, l'area, con le particelle 1714, 1782 e 2643 e, le porzioni di manufatti, con le particelle 1782 sub. 1 e 1714, indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie allegate al decreto stesso; tale zona (area e porzioni di manufatti) è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dall'11 maggio 2015, avendo cessato l'uso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di bene.

15A07268

Trasferimento dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area ubicata nel Comune di Monte Argentario.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 4 maggio 2015 (riportato nel registro decreti n. 63 del 13 agosto 2015), registrato alla Corte dei conti – ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare – nel registro n. 1, foglio n. 2624 in data 14 luglio 2015, l'area di complessivi m² 830, ubicata nel Comune di Monte Argentario (GR), in località Punta Lividonia, riportata nel catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa 1 ed identificata con le particelle 517, 573, 574 e 576, indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie allegate al decreto stesso; tale area è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 4 maggio 2015, avendo cessato l'uso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di bene.

15A07269

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-227) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00